

SCHEMA DI CONTRATTO

Aeroporti di Puglia S.p.A., con sede in Bari al Viale Enzo Ferrari s.n.c., Aeroporto Civile Bari/Palese, 70128 – BARI, Cod. fisc./P.Iva 03094610726, iscritta nel Registro delle Imprese di Bari al n. 243199 (di seguito “AdP”), in persona del Direttore Generale, Marco Franchini, giusta procura nr. Rep. 138238 racc. 47603, registrata in Bari il 26.02.2016 al nr. 5905 e del Direttore Amministrativo, Dott. Patrizio Summa, giusta procura nr. Rep. 138239 racc. 47604, registrata il 26.02.2016 al nr. 5940, domiciliati per la carica presso la sede della società

E

(L' APPALTATORE)

Premesso che:

- 1) con Bando inviato per la pubblicazione sulla GUUE il..... e pubblicato sulla GURI del nr..... Aeroporti di Puglia ha bandito una procedura aperta per l'affidamento della “realizzazione dell’infrastruttura per l’automazione del controllo flusso passeggeri per le aerostazioni di Bari e Brindisi”, per un importo a base d'asta, per una durata di anni 5, pari ad € 850.000,00 + IVA, così stimato:
 - € 500.000,00 per costi di avviamento e forniture;
 - € 350.000,00 per l'utilizzo e manutenzione del sistema;
 - € 1.060,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- 2) aggiudicataria della gara è risultata l'odierna appaltatrice, società giusta verbale del..... convalidato con nota di aggiudicazione del.....;
- 3) AdP ha proceduto, a termini di legge, ad accertare il possesso da parte dell'aggiudicataria dei requisiti generali e speciali di idoneità richiesti;
- 4) l'Appaltatore nell'offerta inoltrata alla Committente ha dichiarato espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni, norme e prescrizioni, contenute nei

documenti sotto elencati e che, pur se non allegate, formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- a) bando e disciplinare di gara;
 - b) capitolato tecnico;
 - c) schema di contratto;
 - d) quanto dichiarato e offerto dall'offerente in sede di gara, ivi compreso il piano delle attività di progetto;
- 5) l'Appaltatore è a conoscenza dei luoghi in cui sono allocate le postazioni pc presso le quali dovrà essere reso il Servizio, nonché dei limiti e dei vincoli operativi imposti dall'attività aeroportuale anche in relazione alla necessità di garantire continuità della stessa;
- 6) l'Appaltatore ha dichiarato di disporre di adeguate strutture tecnico-organizzative, nonché della competenza e dei mezzi necessari per la realizzazione dell'infrastruttura entro il termine massimo individuato nel Capitolato Tecnico e di garantire la buona conduzione dei Servizi oggetto di gara;
- 7) l'Appaltatore ha dichiarato di essere a conoscenza e si impegna a rispettare le leggi, convenzioni ed ordinanze che disciplinano le attività aeroportuali, compresa, ma solo a titolo esemplificativo, la circolazione di passeggeri e/o mezzi, e gli oneri e obblighi di AdP verso l'amministrazione concedente, al fine di garantire la continuità dei servizi e delle attività aeroportuali;
- 8) l'Appaltatore ha dichiarato di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e nel presente schema di contratto, ivi compresa quella relativa al protocollo di legalità di cui all'art. 13, e di accettarle senza alcuna riserva;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

AdP, come sopra rappresentata, assegna all'Appaltatore, che legalmente e formalmente accetta il contratto di affidamento dell'adeguamento ed ammodernamento del sistema hardware/software aeroportuale; realizzazione dell'infrastruttura per l'automazione del controllo flusso passeggeri per le aerostazioni di Bari e Brindisi, come da allegato prodotto in sede di gara.

L'Appaltatore dovrà pertanto fornire per tutti gli scali:

- l'hardware e le strutture necessarie all'implementazione dell'infrastruttura per l'automazione del controllo flusso passeggeri per le aerostazioni di Bari e Brindisi ad esclusione degli armadi rack e delle predisposizioni elettrico e dati che saranno messi a disposizione dalla Stazione Appaltante. Tutto l'hardware fornito dovrà essere coperto da garanzia per **cinque** anni a far data dal collaudo finale con esito positivo;
- il **software applicativo, il software di base** (compreso il sistema operativo) **ed il software d'ambiente** necessari per la realizzazione dell'infrastruttura (Sistema Operativo, licenze DBMS, ecc.) ad esclusione delle licenze per l'infrastruttura virtuale in quanto i server saranno ospitati dal Cloud privato di AdP (VMware versione 5.1);
- i **servizi di avvio** consistenti in tutte le necessarie attività di installazione, configurazione e personalizzazione necessarie a garantire la funzionalità degli impianti, garantendo la continuità di servizio operativo;
- la **manutenzione e assistenza** di tutte le componenti hardware e software con copertura per **cinque** anni a far data dal collaudo finale con esito positivo.

L'Appaltatore si impegna all'espletamento dell'appalto, garantendo i livelli e le modalità di esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale di cui all'art. 4, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi comprese le trasferte per l'amministratore di sistema e gli interventi di ulteriori tecnici *on site* necessari in conseguenza di eventuali anomalie.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati e nei documenti richiamati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 4. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AdP.

Al fine dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore si impegna a rispettare quanto richiesto nel Capitolato Tecnico e ad ottemperare a quanto ivi previsto. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne AdP da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AdP nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Art. 4 – Ammontare del corrispettivo del contratto.

Il corrispettivo contrattuale è fissato nell'importo di Euro + IVA, al netto degli oneri di sicurezza stimati in € 1.060,00 + IVA non soggetti a ribasso.

Con il pagamento del prezzo di contratto si intendono compensate tutte le prestazioni, i mezzi, le forniture, gli oneri e le obbligazioni dell'Appaltatore, anche se non espressamente elencati o previsti nei documenti contrattuali, ma comunque necessari per la corretta esecuzione della fornitura secondo le prescrizioni, modalità e nei tempi indicati nei documenti contrattuali stessi. Con la stipulazione del contratto l'Appaltatore riconosce la remuneratività del prezzo contrattuale, intendendosi quindi compresi l'utile, le spese, gli oneri legali e amministrativi, le alee e qualsiasi altra voce inerente la fornitura, rinunciando espressamente l'Appaltatore ad avanzare riserve, pretese o reclami per qualsivoglia motivo relativamente alla remuneratività di detto prezzo contrattuale. Da ogni pagamento verranno inoltre trattenute le somme eventualmente dovute dall'Appaltatore alla Committente per sanzioni e/o penalità, per le quali l'Appaltatore rilascerà relativa nota di accredito.

Non saranno accettati da AdP cessioni di credito, procure irrevocabili o qualsivoglia altra forma di delegazione di pagamento.

Troverà applicazione la disposizione di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 5 - Durata dell'appalto e termini

Il contratto, da sottoscrivere dalla Committente e dall'Appaltatore, ha una durata di anni 5, decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura; per la manutenzione e assistenza di tutte le componenti hardware e software i 5 anni decorrono dal collaudo finale con esito positivo.

Art. 6 – Modalità di pagamento dei corrispettivi

I pagamenti verranno effettuati secondo le seguenti modalità :

La fatturazione per i costi di avviamento e forniture come segue:

- il 60% alla fornitura di tutto l'hardware oggetto di gara;
- il 15% al collaudo dell'infrastruttura presso l'aerostazione di Bari;
- il 15% al collaudo dell'infrastruttura presso l'aerostazione di Brindisi;
- il 10% a 90 giorni dal collaudo con esito positivo finale.

La fatturazione per l'utilizzo e la manutenzione di sistema avverrà in 60 rate mensili posticipate a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo finale relativo

alla fornitura.

Ogni fattura dovrà essere emessa al netto della ritenuta dello 0,50%, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le fatture dovranno essere inviate solo ed esclusivamente, in via telematica all'indirizzo di posta certificata di Aeroporti di Puglia S.p.A. ciclopassivo@pec.aeroportidipuglia.it e per i fini di rendicontazione all'indirizzo di posta del referente; il formato del file dovrà essere .PDF privo di restrizioni e/o protezioni con password e l'oggetto della mail dovrà contenere necessariamente la parola "Fattura" o "Nota di Credito". Non attenendosi alla procedura di cui sopra le fatture non saranno prese in carico e di conseguenza non saranno processate ai fini del relativo pagamento.

I pagamenti, previa verifica di regolarità contributiva e di regolare esecuzione, verranno effettuati entro 60 giorni dalla data della relativa fattura.

Tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario sul conto corrente, espressamente indicato dall'Appaltatore.

Per motivi organizzativi si richiede di comunicare l'eventuale mora per iscritto.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, Legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione al servizio del presente Contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art 3, co. 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato.

Il N. di CIG da indicare sulle fatture è il seguente: **6796794BD5**

Art. 7 – Collaudo

Sarà previsto il collaudo per tutte le componenti della fornitura oggetto del presente contratto. A completamento di ciascuna fase prevista nel Piano delle attività del progetto,

l'Appaltatore darà comunicazione scritta ad AdP, che procederà al collaudo. La richiesta del collaudo finale dovrà essere formalizzata ad AdP.

Art. 8 – Monitoraggio

La fornitura sarà assoggettata a specifiche procedure di monitoraggio e controllo volte a verificare in corso d'opera la rispondenza di quanto fornito a quanto previsto in contratto e a consentire il corretto rispetto del Piano delle attività di progetto, redatto dall'Appaltatore ed approvato da AdP ed accertare negligenze, inadempienze od inefficienze dell'Appaltatore, nonché riscontrare il raggiungimento degli obiettivi progettuali e l'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. L'attività di monitoraggio e controllo sarà svolta da Adp, per il tramite del responsabile del procedimento e dell'ufficio all'uopo delegato.

In caso di accertamento di eventuali inadempienze, AdP contesterà all'Appaltatore a mezzo di apposita comunicazione scritta recante la descrizione dell'inadempienza. L'Appaltatore, entro cinque giorni dal ricevimento, fornirà indicazione circa le modalità e gli interventi che metterà in atto per la risoluzione delle inadempienze riscontrate nel rispetto del Piano delle attività di progetto e degli obblighi contrattuali assunti.

Art. 9 – Penali

Il mancato rispetto dei termini indicati nel Piano delle attività di progetto comporterà l'applicazione di una penale di € 500.00 al giorno per ciascuna attività non svolta o svolta in ritardo rispetto al timing schedulato; tale importo sarà raddoppiato per ogni giorno di ritardo oltre il trentesimo. Oltre detto termine, fermo restando la facoltà di ADP di risolvere il contratto per inadempimento, tutti i costi sostenuti dalla Committente per il mantenimento dell'attuale sistema verranno addebitati all'Appaltatore.

Le penali verranno trattenute sulla prima fattura utile oppure recuperate attraverso l'escussione della fideiussione di cui all'art.16, a discrezione della Stazione Appaltante.

In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio dichiarati dal Concorrente, fermo restando il diritto di AdP di richiedere il risarcimento danni diretti ed indiretti subiti e subendi a causa del non corretto adempimento dell'Appaltatore, si applicheranno le

seguenti penali cumulabili fra loro:

- 200,00 Euro per ogni ora di ritardo o frazione dal momento della chiamata fino all'intervento del supporto remoto;
- 500,00 Euro per ogni ora di ritardo nelle le attività di ripristino.
- 1.000,00 Euro per mancato intervento on-site del personale di assistenza quando richiesto, per mancato intervento on-site entro gli SLA previsti per problemi non risolvibili da remoto.

I giorni effettivamente impiegati per l'espletamento del collaudo finale non saranno presi in considerazione ai fini del computo dei giorni sui quali verrà applicata la penale. L'ammontare delle penalità sopra indicate verrà portato in deduzione alla fatturazione delle prestazioni e, nell'eventualità, il relativo importo sarà escusso dalla garanzia fideiussoria prestata a titolo di cauzione definitiva, salvo la facoltà di AdP di adire l'Autorità Giudiziaria per il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni.

Art. 10 – Differimento dei termini di ultimazione e dei tempi di consegna della fornitura

Non sono ammessi differimenti dei termini di consegna delle componenti della fornitura e comunque di ultimazione della prestazione previsti dal presente contratto, se non in caso di sospensione degli stessi disposta dalla Committente con comunicazione mediante fax cui farà seguito apposita raccomandata o pec.

Art. 11 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto

in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. L'Appaltatore si obbliga a compilare e a consegnare alla stazione Appaltante il piano operativo di sicurezza redatto in conformità al decreto legislativo n.° 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio della fornitura. L'Appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

Art. 12 – Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali e garantisce il raggiungimento dei livelli di servizio individuati nel presente contratto e nel capitolato tecnico ivi richiamato.

Assume altresì ogni responsabilità in merito ai prodotti che deve fornire alla Committente. L'Appaltatore si impegna a tenere indenne ADP e a manlevarla da ogni eventuale richiesta risarcitoria avanzata da terzi per danni diretti ed indiretti connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 13 - Obblighi specifici derivanti dall'attuazione del Protocollo di Legalità 10 maggio 2010 e risoluzione di diritto del contratto.

Fatto salvo quanto previsto dalla legge, per effetto degli impegni assunti dal Committente con l'adesione al Protocollo di legalità 10 maggio 2010 tra il Ministero dell'Interno e Confindustria, l'appaltatore (cd. *vendor*) si obbliga a:

- a) fornire i dati necessari per la richiesta alla Prefettura competente della documentazione antimafia;
- b) comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerati, con particolare riferimento a quelle intervenute dopo il rilascio della documentazione antimafia in relazione ai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;

- c) garantire il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali (eventualmente, nel caso di contratto cui non si applicano le disposizioni sull'acquisizione d'ufficio, inserire "mediante consegna di copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva-DURC");
- d) osservare le vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'esecuzione del contratto;
- e) denunciare alle autorità competenti (autorità giudiziaria e/o Prefettura) ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione avanzata in relazione alla prestazione oggetto del contratto nei confronti propri ovvero di propri rappresentanti, dipendenti o familiari o di altri soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
- f) acquisire la preventiva approvazione di AdP ai fini della stipula di eventuali sub-appalti e/o sub-contratti ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (nel solo caso di appalti pubblici, vale a dire se l'impresa aderente opera in qualità di stazione appaltante).

I dati personali oggetto degli obblighi di cui al presente articolo, sono trattati da AdP e dai soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione del Protocollo di legalità 10 maggio 2010 (es. articolazioni del Ministero dell'Interno e del Sistema Confindustria), anche con modalità elettroniche, per le finalità connesse all'attuazione dello stesso.

Per ulteriori informazioni relative ai servizi resi attraverso il sito Internet di Confindustria si rinvia all'informativa disponibile al link "Privacy" sulla homepage del sito www.confindustria.it.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di mancato adempimento da parte dell'appaltatore anche di uno soltanto degli obblighi di cui alle precedenti lettere da a) ad f), nonché nella ipotesi di rilascio, anche nel corso di esecuzione del contratto, di documentazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto ovvero di tentativi di infiltrazione criminale ai sensi della vigente normativa antimafia;

Art. 14 - Trattamento dei dati – Codice etico – Anticorruzione

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le parti dichiarano che i dati personali di cui venissero reciprocamente a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del medesimo. L'Affidataria dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società AdP S.p.A., pubblicato sul sito www.aeroportidipuglia.it in relazione al presente incarico e si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L'inosservanza di tale impegno da parte dell'Appaltatrice costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la committente a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' Art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

L'Affidataria si impegna a rispettare i principi contenuti nel piano aziendale Anticorruzione visionabili sul sito www.aeroportidipuglia.it nella sezione "Società trasparente".

L'Affidataria dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, e i dipendenti dell'impresa, e i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante (combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett.e) della L. 190/2012 e dell'art.6 del D.P.R.62/2013).

Art. 15 – Altre ipotesi di risoluzione del contratto

Oltre a quanto specificatamente previsto agli artt. 13 e 14, AdP procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, previa sola comunicazione da parte di AdP a mezzo lettera raccomandata A/R, e nell'eventualità di:

- gravi e reiterate violazioni delle obbligazioni nascenti dal contratto;
- gravi violazioni di legge da parte dell'Appaltatore in corso di contratto;
- cessazione dell'esercizio dell'attività;
- contestazioni comportanti l'applicazione di penali in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;

- sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, comportanti rischio per l'incolumità dei lavoratori e/o del personale di AdP e/o terzi;
- inadempienza degli obblighi normativi verso i lavoratori dipendenti, irregolare posizione dei medesimi;
- violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni e/o licenze;
- violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. 231/01;
- inosservanza degli obblighi contrattuali per i quali è prevista la risoluzione espressa.

In ogni caso, l'Appaltatore dovrà risarcire ad AdP qualsiasi danno che possa derivare ad essa e/o a terzi dalla violazione degli impegni contrattualmente assunti.

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della Stazione Appaltante ai sensi del presente Contratto, le Parti convengono che il presente Contratto si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.:

(i) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.(conto dedicato);

(ii) in tutti i casi in cui nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate con cui l'Appaltatore entrerà in contatto in relazione al servizio presente non sia stata inserita la seguente clausola *“Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.”* ;

Nelle ipotesi sopra regolamentate, la risoluzione si verificherà di diritto senza necessità di inviare apposita comunicazione scritta e, fatto salvo, in ogni caso il diritto della Stazione

Appaltante agli interessi di mora, penali previste nel Contratto ed al risarcimento di ogni eventuale danno.

L'Appaltatrice in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento da parte del proprio subAppaltatore o subcontraente, a qualsiasi titolo, agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura –ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

In caso di scioglimento del presente contratto per qualsiasi motivo, al fine di garantire la continuità dell'attività di pubblica utilità svolta dalla Committente, l'Appaltatore si impegna a garantire l'effettuazione del servizio fino al momento in cui terzi autorizzati da AdP subentreranno nell'erogazione del servizio stesso.

Art. 16 – Garanzie e coperture assicurative

A garanzia degli obblighi che assume, l'Appaltatore rilascia, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, cauzione in favore di Aeroporti di Puglia per gli importi e alle condizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Prima di dare attuazione al presente contratto, l'Appaltatore dovrà, inoltre, aver stipulato una Polizza di Responsabilità Civile Terzi (RCT) a copertura di tutti i danni, diretti e fortuiti arrecati a terzi (compresa Adp ed i dipendenti e consulenti di questa), conseguenti o relativi al Servizio, compreso, ma senza limitarsi ad essa, la fase di installazione, per un massimale minimo di Euro 2.500.000,00, senza limitazione alcuna per particolari tipologie di rischio.

Le coperture assicurative sopra indicate non costituiranno comunque per l'Appaltatore una limitazione alle proprie responsabilità.

Art. 17 – Subappalto

Il subappalto nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

All'uopo l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività a:

Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane per intero responsabile nei confronti di AdP.

Art. 18 – Regime di riservatezza. Trattamento dei dati personali. Proprietà degli elaborati

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi, comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazioni dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopo diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AdP ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla AdP. La Stazione Appaltante, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente Contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Ai sensi del D.lgs. 196/03 "Responsabile" dei trattamenti dei dati connessi all'espletamento delle operazioni oggetto del presente Contratto è AdP spa. Tutto il materiale e i prodotti originali, conservati su qualsiasi supporto, derivanti dall'esecuzione

della fornitura oggetto dal presente Contratto restano di esclusiva proprietà di AdP.

Art. 19 – Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti della AdP azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Appaltatore assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse, le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. La AdP si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al capoverso precedente.

Art. 20 – Permessi

Ove gli interventi derivanti dall'appalto dovessero essere svolti all'interno dell'area doganale degli Aeroporti, l'accesso di persone e mezzi sarà soggetto alle rispettive ordinanze ENAC per tempo vigenti sui singoli scali.

Al fine del rilascio del permesso necessario per l'accesso i richiedenti dovranno soddisfare le prescrizioni in esse richieste sia in termini di presentazione di documentazione che di frequenza di corsi di security, così come stabilito dalla normativa aeroportuale. I relativi costi sono a carico dell'appaltatore.

AdP curerà il successivo rilascio dei necessari permessi, **con oneri a carico dell'Appaltatore.**

Art. 21 – Normativa applicabile

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico, si applicheranno le disposizioni del Codice Civile per le parti applicabili e di altre leggi e regolamenti relativi all'oggetto del contratto.

Art. 22– Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese sostenute dalla Committente per la

pubblicazione dell'avviso di gara, le spese di contratto, bolli, imposta di registri ecc. sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 23 – Definizione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di Bari che Giudica ai sensi della legge italiana vigente.

Art. 24 – Elezione di domicilio.

Ai fini del presente Contratto l'Appaltatore elegge domicilio in

AdP elegge domicilio la propria sede legale al Viale Enzo Ferrari s.n.c, 70128 Bari-Palese (BA).

Letto, approvato e sottoscritto in

Bari, lì _____

L'APPALTATORE

AEROPORTI DI PUGLIA SPA

AEROPORTI DI PUGLIA SPA

L'appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., dichiara di accettare espressamente, nel loro insieme e in ogni specifica parte, i seguenti articoli del presente contratto: artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

Bari, lì _____

L'APPALTATORE